

COMUNE DI ARCONATE

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°35 in data 7/6/1991,
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n°15 in data 21/04/1994,
n°35 del 3/06/2001 e n. 47 del 24/06/2001,
adeguato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 in data 4 marzo 2007

PARTE I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Arconate é ente locale autonomo che ha rappresentatività generale della propria Comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art.2 Finalità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini nell'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali, ivi comprese le commissioni comunali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art.3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.4

Territorio e sede comunale

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell'abitato di Arconate che è il capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art.5

Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Arconate e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1953, conservato agli atti.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso D.P.R. citato al comma 1.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo esplicita autorizzazione del Sindaco.
4. Accanto alla bandiera italiana, alla bandiera dell'Unione Europea e al gonfalone può essere usata ed esibita una bandiera, di colore giallo oro e blu, eventualmente con la riproduzione della scritta "Arconate Comune d'Europa". Tali colori possono essere altresì utilizzati per l'addobbo di vie, piazze ed edifici, con bandierine, drappi e festoni, in occasione di feste e manifestazioni.
5. Eventuali modifiche dello stemma, del gonfalone e della bandiera sono di competenza del Consiglio Comunale.

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI POLITICI

Capo I

Art.7 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Capo II CONSIGLIO COMUNALE

Art.8 Ruolo

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art.9 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali specificamente stabiliti dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, favorendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi precisati dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'area temporale del mandato dell'organo consiliare. Gli indirizzi

devono essere basati su criteri di competenza, professionalità ed idoneità all'incarico.

7. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune e a scrutinio palese e prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, le modalità di presentazione e discussione delle proposte, nonché la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento e per quelle dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art.10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono considerate ordinarie, anche ai fini della convocazione dei consiglieri, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito, quella straordinaria almeno tre. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco, o dal Presidente se istituito, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in questo secondo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. La prima convocazione del Consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 11

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Il Consiglio può istituire la figura del Presidente, eletto tra i Consiglieri, con modalità e termini che saranno previsti da apposito Regolamento.

Art.12

Linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dal suo avvenuto insediamento il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale può partecipare alla definizione delle linee programmatiche proponendo interrogazioni, modificazioni ed adeguamenti, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche

seguite dal Sindaco e dai singoli Assessori.

In tale occasione è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, con adeguamenti strutturali e modificazioni, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in sede locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art.13

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni temporanee o speciali, nonché Commissioni di indagine, di controllo e garanzia sull'attività dell'amministrazione.
4. Compito principale delle Commissioni permanenti é l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
5. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali é l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale; le commissioni di indagine hanno poteri di indagine esclusivamente amministrativa sull'attività dell'Amministrazione Comunale con l'intento di verificare la regolarità degli atti e delle procedure adottate.
6. Le Commissioni possono invitare a partecipare senza diritto di voto ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
7. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
8. Qualora siano istituite le Commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.

Art.14

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141, comma 1, lettera b), n.3 del TUEL 267/2000.
3. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano d'età.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, siano esse ordinarie, straordinarie o d'urgenza per tre volte consecutive senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Segretario Comunale, o al Sindaco in

qualità di presidente del Consiglio, ovvero al Presidente del Consiglio se istituito, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale da notificarsi all'interessato. A tal fine il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con atto scritto, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio Comunale esamina e delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative addotte dal Consigliere interessato.

5. I Consiglieri e gli Assessori durante le manifestazioni solenni ed istituzionali in Comune di Arconate, individuate con apposita deliberazione consiliare, o in occasione di altri eventi, autorizzati dal Sindaco, possono indossare, in vita, una fascia oro-blu.

Art.15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio del diritto è disciplinato da Regolamento.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale sono disciplinati dal Regolamento.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

4. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art.16

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale indicando chi ricopre la carica di capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. I gruppi consiliari possono chiedere di utilizzare una sala comunale, con le modalità fissate dal Regolamento, per le attività istituzionali.

4. A ciascun gruppo consiliare viene affidata una quota proporzionale di un fondo per la comunicazione, inserito nel bilancio annuale, da utilizzare con modalità che saranno definite da apposito regolamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art.17

Ruolo e funzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
5. La Giunta opera, nell'ambito delle sue competenze di amministrazione e attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, perseguendo gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale.
6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art.18

Elezioni e prerogative

1. I componenti della Giunta, tra i quali un vicesindaco, sono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di ineleggibilità od incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione già nel documento di nomina che sarà poi presentato al Consiglio Comunale.

Art.19

Composizione

1. La Giunta é composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 assessori, nel rispetto della pari opportunità tra uomo e donna.
2. Gli Assessori potranno essere nominati dal Sindaco tra i cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
4. L'ordine di comunicazione delle nomine dei componenti della Giunta al Consiglio Comunale determina il grado di anzianità degli Assessori.

Art.20

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del

- giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art.21

Attribuzioni

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale, se previsto, o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- a) propone al Consiglio i regolamenti di competenza del medesimo;
 - b) approva tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio o che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - d) modifica le tariffe esistenti ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - e) individua e propone agli organi competenti i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) definisce la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
 - h) adotta la preventiva deliberazione per la nomina o la revoca da parte del Sindaco del Direttore generale; autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale; autorizza il conferimento di incarichi dirigenziali e per le collaborazioni esterne;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni immobiliari e mobiliari;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata per il personale dipendente;
 - m) approva il piano esecutivo di gestione o il piano risorse e obiettivi su proposta del Direttore generale, se istituito;
 - n) approva, a seguito di accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - o) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

Art.22

Cessazione dei componenti della Giunta

1. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle dimissioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
3. La decadenza dalla carica di assessore é accertata e dichiarata dal Sindaco e comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro 30 giorni dall'accertamento della causa.

5. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

6. Tranne i casi previsti dalla legge, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

7. La Giunta decade in ogni caso, unitamente al Sindaco quando viene disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Capo IV DELIBERAZIONI

Art.23

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento "in seduta privata".

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente anziano.

Capo V SINDACO

Art.24 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta ed esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori, potendo procedere alla revoca di uno o più assessori.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art.25

Attribuzioni di amministrazione e di organizzazione

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, ed è responsabile dell'amministrazione. Dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune ed in particolare:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede, salvo il caso che venga istituita la figura del Presidente. Provvede altresì alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art.26 del presente Statuto;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
 - c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale in quanto di competenza consiliare;
 - d) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione, la presiede e ne coordina l'attività;
 - e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
 - f) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del TUEL 18 agosto 2000, n.267;
 - g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alle connesse verifiche di risultato, nonché all'esecuzione degli atti;
 - h) impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
 - i) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - j) conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata per la nomina apposita convenzione con altri Comuni;
 - k) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
 - l) impartisce direttive nell'esercizio di funzioni di polizia locale e vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale;

- m) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi oltre che dal presente Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco può delegare competenze e attribuzioni che attengano a materie definite e omogenee ai singoli Assessori e ai Consiglieri comunali, con esclusione di attività gestionali;
4. Delle deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Art.26

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.27

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione delle funzioni medesime disposte a norma di legge.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di nomina di cui al decreto sindacale.

Art.28

Prosindaco

1. Il Sindaco può attribuire la carica onorifica di Prosindaco, per particolari meriti, ad un Assessore o Consigliere Comunale.

Capo VI
LE COMMISSIONI COMUNALI

Art.29

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dalle suddette disposizioni.
2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art.30

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi elettivi e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei

cittadini, adeguando costantemente la propria azione ed i servizi prestati, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art.31

Regolamenti degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso i Regolamenti di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica d'indirizzo e di controllo.

Al Direttore, se nominato, al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di responsabilità e professionalità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art.32

Diritti e doveri dei dipendenti

1. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

I dipendenti comunali sono inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie.

2. Ogni dipendente comunale svolge la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini, è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Ciascun dipendente è, altresì, direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'evoluzione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica.

Capo II

DIRIGENZA E INCARICHI

Art.33

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo

determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. La durata dell'incarico del Direttore non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati secondo le linee di politica amministrativa della Giunta e da contratto.

4. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art.34

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio, che allo stesso tempo gli rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e di piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Il Regolamento di organizzazione indica nel dettaglio le funzioni del Direttore generale.

Art.35

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale - se nominato - ovvero dal Segretario, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Le funzioni dei Responsabili sono indicate nel dettaglio dalla legge e dall'apposito Regolamento generale di organizzazione degli uffici e servizi comunali.

4. I Responsabili possono delegare tali funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Capo III

UFFICI

Art.36

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nelle forme, coi limiti e le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, può conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica con

contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può conferire nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

Art.37

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Capo IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art.38

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici comunali.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

6. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

7. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

8. Il Segretario presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

9. Il Segretario Comunale roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia indispensabile l'assistenza di notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

10. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti comunali, o conferitagli dal Sindaco.

11. Il Segretario Comunale può esercitare le funzioni di Direttore generale ai

sensi degli articoli 32 e 33 del presente Statuto.

Titolo III SERVIZI

Art.39

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.40

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art.41

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle Aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, nonché da un documento corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e obiettivi da raggiungere.

Art.42

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività di istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento

della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art.43

Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, nonché da un documento corredato dai curricula dei candidati, che indica programma e obiettivi da raggiungere.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art.44

Il Presidente dell'istituzione

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art.45

Il Direttore dell'istituzione

1. Il Direttore dell'istituzione é nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, é il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art.46

Nomina e revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, nonché da un documento corredato dai curricula dei candidati, che indica programma e obiettivi da raggiungere.

2. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco con apposita motivazione il quale, contestualmente, deve provvedere alla loro sostituzione nei modi e termini fissati dalla leggi vigenti e dal presente Statuto.

Art.47

Le Società di Capitale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il

Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale, può inoltre promuovere la partecipazione dell'Ente a Società per Azioni in cui il capitale pubblico locale non sia prevalente, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi stabiliti del presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale approva, oltre allo Statuto della Società, un piano tecnico – finanziario relativo alla costituzione ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle Società per Azioni e nelle Società a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale tale prevalenza è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve essere prevista la nomina, da parte dell'Ente Pubblico, di uno o più Amministratori e Sindaci.

Art.48

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art.49

Revisori del conto

1. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dei Revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

2. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli Organi e degli Uffici dell'ente.

3. I Revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, dovranno possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

4. I Revisori possono essere revocati dall'incarico solo per inadempienza con deliberazione motivata del Consiglio Comunale dopo che l'inadempienza stessa sia stata contestata all'interessato con atto notificato almeno 20 giorni prima.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i Revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art.50
Controlli interni

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali e direttive, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. L'organizzazione strutturale e procedurale delle differenti tipologie di controllo e valutazione sono disciplinate, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, da specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione dei sistemi di controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondano direttamente agli organi di indirizzo politico.

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME COLLABORATIVE

Capo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.51
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II
FORME COLLABORATIVE

Art.52
Principio di cooperazione

1. L'Ente, al fine di conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, organizza la propria attività avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.53
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse,

ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.54

Consorzi

1. Il Comune in coerenza ai principi statutari, e nelle forme previste dalla legge, promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle altre forme organizzative previste per i servizi stessi.

2. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.55

Accordi di programma

1. Il Comune, nei casi e con le forme previste dalla legge, può promuovere e concludere accordi di programma o aderire ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

2. Il Sindaco promuove e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 56

Unione di Comuni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza, in coerenza ai principi statutari e nelle forme previste dalla legge, il Comune può promuovere con uno o più comuni contermini la costituzione di Unione di Comuni.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Si rimanda al relativo Statuto la definizione degli Organi dell'unione e l'individuazione di funzioni e corrispondenti risorse.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.57

Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la

trasparenza.

2. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.58

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabili del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio e con altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria nei termini previsti dal Regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle richieste di cui al comma 6° e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

9. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art.59

Istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi sono rivolte al Sindaco.

2. Il Sindaco, nel caso che l'oggetto della istanza, petizione o proposta, rientri tra le materie di propria competenza, deve assumere decisione motivata entro 60 giorni dalla presentazione.

3. Ove l'oggetto non rientri invece tra le materie di propria competenza, il Sindaco deve trasmettere l'istanza, petizione o proposta, all'organo collegiale competente entro 60 giorni dalla presentazione. L'organo collegiale assume motivata decisione entro i 30 giorni successivi.

4. La decisione viene comunicata formalmente ai presentatori entro i 15 giorni successivi alla data di assunzione della stessa o, nel caso trattasi di deliberazione, alla data di esecutività.

Art.60

Proposte per l'adozione di atti amministrativi

1. Duecento cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, se necessaria.
2. La proposta deve essere redatta in forma di schema dell'atto amministrativo di cui si chiede l'adozione.
3. Il Regolamento disciplina le modalità di raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
4. L'organo competente deve pronunciarsi sulla proposta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa o dalla prima iscrizione all'ordine del giorno.
5. La mancata approvazione della proposta deve essere espressamente motivata.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.61

Principi generali

1. Il Comune favorisce le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini mediante incentivazioni di carattere sia finanziario che tecnico e organizzativo, mediante l'accesso ai dati di cui è in possesso e mediante l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale mediante apposito Regolamento.

Art.62

Associazioni

1. La Giunta Comunale, per i fini di cui al precedente articolo e previa istanza degli interessati, accompagnata dall'atto costitutivo e dall'elenco dei soci, registra, con le modalità stabilite dal Regolamento, le associazioni che operano sul territorio comunale in campo sociale, culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale, e che abbiano la finalità di accrescere la vita sociale e culturale dei cittadini arconatesi.

Art.63

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

Art.64

Commissioni Comunali con funzioni consultive

1. Con funzioni consultive in materie determinate possono essere costituite Commissioni comunali, cui partecipino Consiglieri e Assessori comunali e

cittadini scelti per la loro personale esperienza o quali rappresentanti di associazioni, gruppi di interesse o organismi pubblici e privati.

2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni sono fissate con l'atto che le istituisce.

Capo III CONSULTAZIONI E REFERENDUM

Art.65

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di tutta la popolazione o di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con avvisi pubblici, ai cittadini.

4. Ulteriori ed eventuali forme di consultazione, modalità e termini relativi alle stesse e a quelle di cui al presente articolo sono stabiliti dal Regolamento.

Art.66

Referendum consultivo

1. I Referendum su materie di esclusiva competenza comunale sono rivolti a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità locale e le attività degli organi comunali.

2. I Referendum sono indetti:

a) qualora siano deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta di un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Non possono essere indetti in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Inoltre sono escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- lo Statuto Comunale
- il Regolamento del Consiglio Comunale
- i piani territoriali e urbanistici
- espropriazioni per pubblica utilità
- nomine e designazioni.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dai competenti organi comunali, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 4.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
6. Sull'ammissibilità del Referendum decide il Consiglio Comunale, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, entro 90 giorni dalla presentazione.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
8. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato del Referendum entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto dello stesso.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
12. Le norme per l'attuazione del Referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento, che prevederà le modalità per la raccolta, il numero e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, i tempi per l'esame della validità delle firme, dei tempi di indizione dello stesso e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Capo IV DIFENSORE CIVICO

Art.67

Ruolo

1. E' istituito il Difensore Civico che ha il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127, comma 1, del TUEL 18 agosto 2000 n.267 secondo le modalità previste dall'art.127, comma 2, del Testo Unico medesimo.

Art.68

Nomina e durata in carica

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del giuramento di cui al successivo 5° comma e cessa dalle funzioni alla scadenza di tale periodo anche se non è stato nominato il successore.
3. Può essere rieletta alla carica di Difensore Civico la stessa persona una sola volta.
4. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale entro il 15° giorno antecedente la scadenza del Difensore Civico in carica perché provveda alla nomina del successore.
5. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
"giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art.69

Incompatibilità e decadenza

1. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza amministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere;
 - b) i Consiglieri e Assessori del Comune di Arconate;
 - c) i Consiglieri e Assessori della Regione e Provincia di appartenenza del Comune di Arconate;
 - d) i membri degli organi delle Aziende Sanitarie Locali di appartenenza del Comune di Arconate;
 - e) i membri del Parlamento;
 - f) i ministri di culto;
 - g) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - h) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, e qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
 - i) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano Sindaco, Assessori, Segretario o dipendenti del Comune di Arconate.
3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art.70

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere a chi ne ha richiesto l'intervento; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
5. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art.71

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta annualmente, entro il mese di marzo, la relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Capo V INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

Art.72 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.73 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.
6. I Regolamenti comunali disciplinanti tributi locali devono uniformarsi alle prescrizioni della Legge 27 luglio 2000, n.212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e successive modificazioni.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art.74 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno trecento cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi dalla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.75 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.58 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.76

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso.

Art.77 Ordinanze

1. Il Sindaco, fatte salve le prerogative dei Responsabili degli uffici e dei servizi nelle materie di loro competenza, emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi

generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art.50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

PARTE IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.78

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale.
2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Il Difensore Civico deve essere nominato entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.